



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA (PI)

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione n. 30 del 21.12.2020

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 Oggetto del Regolamento
- ART.2 Competenze
- ART.3 Responsabilità
- ART.4 Servizi gratuiti e a pagamento
- ART.5 Atti a disposizione del pubblico
- ART.6 Disposizioni generali

TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- ART.7 Deposizione della salma nel feretro
- ART.8 Trasporto feretri
- ART.9 Trasporto di ceneri e resti mortali

TITOLO III– CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

- ART.10 Elenco cimiteri
- ART.11 Divieti, sorveglianza, competenze
- ART.12 Ammissione nel cimitero

TITOLO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART.13 Inumazione
- ART.14 Tumulazione

TITOLO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART.15 Esumazioni ordinarie
- ART.16 Avvisi per esumazioni ordinarie
- ART.17 Esumazioni straordinarie
- ART.18 Estumulazioni
- ART.19 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- ART.20 Oggetti da recuperare
- ART.21 Disponibilità dei materiali

TITOLO VI – CREMAZIONE

- ART.22 Cremazione
- ART.23 Urne cinerarie
- ART.24 Affidamento
- ART.25 Dispersione delle ceneri

TITOLO VII – CONCESSIONI

- ART.26** **Concessione di sepolture private**
- ART.27** **Durata delle concessioni**
- ART.28** **Diritto d'uso dei loculi**
- ART.29** **Diritto d'uso di cellette ossario/cinerario**
- ART.30** **Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia**
- ART.31** **Aggiornamento aventi diritto d'uso di tombe e cappelle di famiglia**
- ART.32** **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o
perpetua**
- ART.33** **Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione**
- ART.34** **Revoca**
- ART.35** **Decadenza**
- ART.36** **Estinzione**
- ART.37** **Sepolture perenni . Mutamento del rapporto concessorio**

TITOLO VIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- ART.38** **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di ricordi funebri**
- ART.39** **Manutenzione delle sepolture**

- ART.40** **Accesso al cimitero per esecuzione lavori**
- ART.41** **Introduzione e deposito di materiali . Recinzione area cantiere**
- ART.42** **Vigilanza**
- ART.43** **Obblighi e divieti**

TITOLO IX – POLIZIA DEI CIMITERI

- ART.44** **Orari di apertura dei cimiteri**
- ART.45** **Disciplina dell'ingresso al cimitero**
- ART.46** **Cippi, lapidi, epigrafi, copritomba, monumenti, ornamenti
,epigrafi**
- ART.47** **Fiori e piante ornamentali**

TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART.48** **Concessioni pregresse**
- ART.49** **Dirigente e responsabile del servizio di polizia mortuaria**
- ART.50** **Efficacia delle disposizioni del regolamento**
- ART.51** **Sanzioni**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria), della circolare esplicativa n. 24 del Ministero della Sanità, del 24 giugno 1993, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, della circolare esplicativa n. 10 del Ministero della Sanità, del 31 luglio 1998, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), nonché della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti medicina legale e farmaceutica) e ss.mm.ii., legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri) e ss.mm.ii..

Art. 2 - C o m p e t e n z e

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza dell'ente locale sono esercitate dal Sindaco, per il territorio di competenza, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dai Titolari della Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria, e delle attività funebri e cimiteriali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ.modif.

Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazionevigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. Modif.

Art. 3- Responsabilità

1. Il Comune assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 -Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

a) la fornitura del feretro per l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, di cui al successivo art. 47 punto 1, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, la deposizione delle ossa o ceneri in ossario comune, per persone residenti, appartenenti a famiglie indigenti per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal servizio sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura o alla destinazione dei resti mortali da estumulazione o esumazione. Qualora successivamente, chiunque provveda ad atti di interesse per il defunto, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dall'ente locale, in conseguenza del decesso per la sepoltura o in conseguenza della estumulazione/esumazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore definite dall'organo competente.

5. Il competente organo del Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

6. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente e giornalmente.

2. Sono pubblicati nelle forme di legge e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria dell'ente e/o nel cimitero:

a) copia del presente regolamento;

b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;

d) l'elenco delle tombe o cappelle di famiglia, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;

e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Art. 6 -Disposizioni generali

1. In ogni cimitero è prevista un'area per campi ad inumazione, di una superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, nel cimitero possono essere individuate, per la superficie eccedente, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero previste dalla normativa vigente.

Art. 8 -Trasporto feretri

1. Il trasporto di salme in altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata, da parte dell'incaricato al trasporto, l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o , eventualmente, per altro comune.

Art. 9 -Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune tramite l'ufficiale di stato civile.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e resti mortali.

3. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, di materiale idoneo alla diversa destinazione, ma in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali e di dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione.

TITOLO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 10 -Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 271 luglio 1934, n.1265 e succ.modif., il Comune di Castellina M.ma provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Castellina M.ma – Capoluogo
- b) Cimitero della località Terriccio.

Art. 11 -Divieti, sorveglianza, competenze

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero di cui al precedente art. 10, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita avvalendosi del personale del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio, per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 12 – Ammissione nel Cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento
 - e) I resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

TITOLO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 13 -Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi divisi in riquadri individuati nel piano regolatore cimiteriale, destinati alla sepoltura per inumazione nella nuda terra per anni 10, in campo comune, assegnati gratuitamente esclusivamente nei casi contemplati dall'art.4 comma 1 lettera a).

2. Per le inumazioni di cadaveri si utilizza la sola cassa di legno. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamenti regionale.

Art. 14 -Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o ceneri – tombe e cappelle, loculi, ossari costruite dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VII° presente regolamento.

3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo separati.

4. Ogni loculo o tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro , in modo che la tumulazione od estumulazione possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamenti regionali.

6. Per i sistemi di chiusura dei loculi e tumuli, si fa riferimento all'art. 76 del DPR. 285/90.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 15 -Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di novembre a quello di aprile, escludendo comunque i mesi di luglio e agosto.
3. Qualora il cadavere al momento della esumazione non sia completamente scheletrizzato, si provvederà alla reinumazione dei resti mortali e esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in qual caso è d'obbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile.
4. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per un periodo minimo di anni cinque.

Art. 16 -Avvisi per esumazioni ordinarie

- 1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri, nonché la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
- 2.- Annualmente, il Responsabile dei servizi cimiteriali, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno successivo, ai fini dell'articolo 5.
- 3.- Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo verrà dato avviso scritto ai parenti più prossimi, o con comunicazione di servizio da affiggere alla bacheca cimiteriale e da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune, con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dei lavori .

Art. 17 - Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte o quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
2. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 18 -Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo o tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari, laddove la permanenza nel loculo o tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni. Della scadenza delle concessioni ne sarà data comunicazione ai familiari più prossimi se rintracciabili, altrimenti l'elenco sarà esposto alla bacheca del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, nonché pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, per la durata di un anno.
5. Le ossa che si rinvennero in occasione delle estumulazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari, loculi o tombe di famiglia, avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36 del DPR.285/90. In ogni caso la presenza alle operazioni di estumulazione si configura come interesse nei confronti del defunto e pertanto saranno poste a carico delle persone interessate le spese delle operazioni effettuate, come da tariffa vigente.
6. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e/o scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione e/o scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore di detti resti mortali. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi e alle particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede il periodo di rotazione nel terreno per un minimo di anni cinque.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione nell'ambito dello stesso cimitero, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Art. 19 -Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento.
2. Per le estumulazioni eseguite da tombe o cappelle di famiglia a seguito di rinuncia a concessione o a quota parte di essa, le relative spese sono a carico dei rinunciatari o di chi ha presentato richiesta di trasferimento del feretro o dei resti.
3. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento all'autorità giudiziaria.
4. Salvo che, prima delle relative operazioni non venga richiesta una diversa collocazione, le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, a spese dell'Amministrazione.
5. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari, in loculi, in tombe o cappella privata, la nuova concessione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
6. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 20 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 21- Disponibilita' dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali fosse da inumazione, loculi, ossari, o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Ricordi strettamente personali (foto e/o simboli religiosi) che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO V I

CREMAZIONE

Art. 22 - Cremazione

- 1.- Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
- 2.- L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile

del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa dimorte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 23 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, debitamente sigillata, di materiale resistente conforme alla normativa vigente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna contenente le ceneri è collocata nel cimitero in apposito ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione. È consentita la tumulazione in loculo, ossario, tomba già occupato.

4. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 24 - Affidamento

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o esumolazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

3. L'affidatario dinanzi al Comune, quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 del R.D. 1265/1934 ed art. 51 DPR 285/1990 contrae i seguenti obblighi:

- a) custodire l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili sottrazioni, aperture o rotture accidentali, con modalità tali da offrire garanzie contro ogni profanazione
- b) permettere l'accesso ai congiunti perché essi possano esercitare il loro diritto di visita;
- c) osservare le norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- d) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri, se tale sacrilegio sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
- e) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidataria;
- f) comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune sia nei confronti del Comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art.25 - Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, espressa per iscritto come previsto dagli artt.1, 2, e 3 della legge 130/2001, e' ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a cio' destinate ed individuato con apposito atto del responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo versamento del diritto fisso previsto in tariffa.

2.-Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri puo' avvenire all'aperto in natura, in luoghi individuati con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non puo' avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve avere in allegato:

a) copia delle volontà espressa dal de cuius;

e deve contenere le indicazioni circa:

b) il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo é scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune .

5.- La dispersione puo' essere autorizzata anche per ceneri gia' tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti e' effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione puo' essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

TITOLO VII

CONCESSIONI

Art.26 - Concessione di sepolture private

1.Per le sepolture private le concessioni sono rilasciate p e r

a) diritto d'uso di loculo

b) diritto d'uso di ossario

c) diritto d'uso di area (tombe e Cappelle di famiglia)

2.Le concessioni in diritto d'uso di cui all'articolo 1, consistono in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'ente concedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.

3.La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e succ. modificazioni; in particolare l'atto dovrà indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione

- il numero di posti salma disponibili o realizzabili; le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso

- la decorrenza e la durata

- l'importo della concessione

- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, identificabili come concessionario/i;

- le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura e i criteri per la loro precisa individuazione;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e/o di revoca e/o estinzione.

Art. 27 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
2. La durata e' fissata in
 - a) 30 anni per i loculi e le tombe murate;
 - b) 20 anni per gli ossari;
 - c) 99 a n n i p e r i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività;
3. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.
4. Per le sepolture in loculo , a scadenza della prima concessione e' consentito il rinnovo per una sola volta fino ad un totale massimo di 15 anni.
5. Alla scadenza delle concessione per resti mortali o ceneri, non è prevista proroga; i resti mortali e le ceneri verranno deposti nell'ossario/cinerario comune, salvo che in parenti richiedano il trasferimento in altro cimitero.
6. Per le sepolture di cui al comma 2 punto c), su richiesta degli interessati, eredi e/o famigliari dell'originario concessionario, alla scadenza del primo atto di concessione, può essere richiesta una nuova concessione, previo versamento della tariffa stabilita a seguito di stima di valutazione economica da parte dell'Organo competente.

Art. 28 – Diritto d'uso dei loculi

1. Per i loculi il diritto di sepoltura è circoscritto al solo defunto per il quale venne stipulata la concessione e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo, ma solo retrocesso all'ente.
2. Durante la durata della c o n c e s s i o n e , indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, una o più cassetine di resti mortali o urne cinerarie, in relazione alla capienza, previa corresponsione di apposita tariffa.
3. Nel caso il defunto per il quale è stata stipulato l'atto di concessione, sia stato cremato nel corso della durata della concessione stessa, la richiesta di sepoltura di feretro di altro defunto nello stesso loculo, è sottoposta a stesura di un nuovo atto di concessione, previo versamento della tariffa in vigore .
4. Qualora durante la durata della concessione il loculo venga liberato sarà previsto un rimborso di un terzo della tariffa corrisposta all'atto della stipula della concessione, se la concessione non è stata utilizzata per non più di 15 anni, nessun rimborso è previsto per gli anni residui della concessione originaria.

Art.29 - Diritto d'uso di ossario

1. Il diritto d'uso degli ossari è riferito ai resti mortali o alle ceneri della/e persona/e indicata/e nel contratto di concessione.
2. Durante la durata della concessione nell' ossario possono essere inserite ulteriori cassetine ossario o urne cinerarie, in relazione alla capienza e previo versamento della tariffa prevista.

Art. 30-Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia

- 1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 35 e 36 il diritto d'uso delle tombe o cappelle di famiglia, costruite dai privati e' riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario o fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, fino al sesto grado e coniugi
 - dal coniuge del concessionario

- dai fratelli e dalle sorelle (collaterali) del concessionario e coniugi
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U.n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per gli affini (suoceri, generi e nuore, cognati) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da uno dei familiari di cui al punto 3, con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ.modif.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso non sia reperibile l'atto di concessione o se esistente sia stata omessa l'indicazione di componenti la famiglia fra gli aventi diritto, si intendono applicati i criteri di cui al punto 2 del presente articolo.

7. Su richiesta del Responsabile del Servizio i titolari di diritto di sepoltura per i contratti in essere, entro il termine di mesi sei, possono scegliere l'applicazione delle clausole più restrittive previste nell'atto di concessione in loro possesso, con espressa comunicazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto maggiorenni. Tale comunicazione avrà valore vincolante per le future tumulazioni fino alla scadenza del contratto di concessione o nel caso di concessioni perpetue, fino al verificarsi di una delle fattispecie previste dagli artt.34 - 35 - 36 - 37.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 31 - Aggiornamento aventi diritto d'uso di tombe e cappelle di famiglia

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba o cappella di famiglia, i famigliari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 30, sono tenuti a darne comunicazione al servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune, anche al fine delle comunicazioni di cui all'art.30.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed in difetto di designazione di un rappresentante, il Responsabile del Servizio con propria determina, provvede d'ufficio, scegliendo un referente secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 32 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario o dei suoi famigliari, ad una concessione cimiteriale durante il periodo di durata di questa, la tomba, cappella di famiglia, il loculo o l'ossario, ritorneranno a disposizione della Amministrazione per nuove concessioni.

2. In ogni caso la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Nel caso di rinuncia a loculo o ossario per trasferimento in altro loculo o ossario nello stesso cimitero, viene stipulato un nuovo atto di concessione per gli anni mancanti alla scadenza del primo atto, previo versamento dei diritti di segreteria.

4. L'estumulazione del feretro destinato ad essere trasportato in altra sede, può essere autorizzato dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura ed in qualsiasi mese dell'anno (art.88 del DPR n.285/90) a condizione che, aperta la sepoltura, gli operatori incaricati constatino la perfetta tenuta del feretro; in mancanza di tali condizioni si procederà ad idonea sistemazione del cofano in legno ed ove necessario alla rifacitura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a cura e spese di chi ha richiesto l'intervento.

Art. 33-Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione

1. Qualora il concessionario non intenda portare a termine, entro il termine prescritto, la costruzione intrapresa, oppure la costruzione sia terminata e non siano state eseguite le opere necessarie alla dichiarazione di agibilità per la tumulazione o la costruzione non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti, su espressa richiesta la concessione viene retrocessa all'ente e resa disponibile per una nuova concessione.
2. Nel caso di rinuncia ad area libera, entro tre anni dalla stipula dell'atto di concessione, spetta al concessionario la restituzione del 50% della somma versata.
3. La rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 34- Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'ideonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, valutata la possibilità di riduzione del cadavere a resti mortali o ceneri.
3. Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, verranno interamente assolte dall'Amministrazione comunale.
4. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 365 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, da effettuarsi non prima di 30 gg. dal termine di pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 35 -Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando il cadavere oggetto di concessione in vita di loculo sia stato cremato
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 30, punto 6;
 - e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.33, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.39;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è adottata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e affissa alla sepoltura stessa, per la durata di 365 giorni consecutivi.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. I costi delle operazioni sono a carico del concessionario o degli eredi aventi titolo ogni qualvolta risultino identificabili.

3. In seguito il Responsabile del servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 36 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono, per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 27, ovvero con la soppressione del cimitero.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione viene ad estinguersi altresì quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 30, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dichiara l'estinzione e il manufatto ritorna in disponibilità all'Ente per una nuova concessione.

5. Qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto precedente, venga rilevato che parenti affini e/o collaterali, non rientranti nelle previsioni dell'art. 30, o conoscenti, della famiglia concessionaria ormai estinta, nel tempo hanno avuto cura di mantenere in buono stato e decoro la sepoltura, verrà proposto agli stessi una prelazione sulla nuova concessione, che avrà durata novantennale, previo versamento di una tariffa di volta in volta stabilita secondo la stima valutativa effettuata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 37 - Sepolture perenni - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorabile*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata da documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da dichiarazione sostitutiva rese nelle forme previste dal DPR 445/2000.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati.

4.- È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

TITOLO V I I LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 38 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui ai

capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. Il concessionario è tenuto a presentare il progetto e richiedere la costruzione del manufatto, entro due anni dalla stipula del contratto di concessione.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. In ogni caso le sepolture non potranno essere utilizzate se non dopo la dichiarazione di agibilità.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 39 -Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti comuni con l'obbligo per i concessionari di corrispondere la propria quota di competenza, definita con l'atto con cui l'ente assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
- 4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art.40 -Accesso al cimitero per esecuzione lavori

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, tinteggiature, posa e ripristino lapidi o cancelli, sostituzione canali di gronda, ripasso tetti e/o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, di concerto con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, relativa ad eventuali danni a cose o a persone.
- 3.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 4.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al successivo articolo 46 in quanto compatibile.

Art. 41 - Introduzione e deposito di materiali. Recinzione area cantiere

1. E' autorizzato l'accesso al cimitero dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.
2. L'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; è vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi e, in particolare in occasione della Commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 42 - V i g i l a n z a

1.-Il Responsabile dell' Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art.43 -Obblighi e divieti

1.- Il personale del Comune o della ditta incaricata dei lavori cimiteriali, nonché il personale delle imprese private e' tenuto all'osservanza del presente regolamento e a mantenere un comportamento ed un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

TITOLO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 -Orari di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario:
 - periodo estivo (ora legale) : 7:00-20.00
 - periodo invernale (ora solare) : 7:00-19:00

Art. 45 -Disciplina dell'ingresso al cimitero

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;

- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai minori di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; per motivi di salute, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- r) qualsiasi forma pubblicitaria.

4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 -Cippi, lapidi, copri tomba, monumenti, ornamenti ,epigrafi

1. Per ogni fossa comune nei campi di inumazione, limitatamente ai casi previsti dall'art. 4 punto 1 lettera a), verrà fornito un cippo o croce riportante i dati identificativi del defunto (cognome e nome, data di nascita e di morte, eventuale luogo del ritrovamento).

2. Sulle aree ad inumazione oggetto di concessione ventennale, in sostituzione del cippo e dopo l'avvenuto consolidamento del terreno, è ammessa l'installazione di una lapide e/o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e nella parte più alta non superiore a m. 1,20.

3. Ogni lapide, epigrafe, monumento, ornamento collocato sulle sepolture (fosse a terra, loculi, ossari/cinerari, tombe e cappelle , ecc.) deve contenere le generalità delle persone defunte, la data della morte e le rituali espressioni brevi. Il colore dei marmi e accessori utilizzati deve in ogni caso rispecchiare le tonalità di colore e materiale delle sepolture attigue. I fregi , i porta fiori, i portaritratti , i portalampana, fissati alle lapidi di chiusura dei loculi individuali e ossari/cinerari non potranno sporgere dalla lapide oltre cm. 15 . Inoltre non è ammessa la posa di mensola di appoggio di altri ornamenti oltre ai suddetti.

4. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di dare ulteriori nuove prescrizioni, per uniformare le tipologie di materiali e dimensioni utilizzati nelle nuove costruzioni.

5. Al di fuori dei contenitori fissati alle lapidi , nelle aree circostanti in particolare nelle parti comuni e di camminamento , la posa di vasi, cesti, mazzi di fiori, ceri e lumini o altri oggetti, è ammessa unicamente nel giorno dei funerali e nei successivi 30 giorni. Trascorso tale termine trova applicazione il comma 9 del presente articolo.

6. Nelle lapidi commemorative delle sepolture private devono essere mantenuti i nominativi di tutti i defunti sepolti anche se già in ossari..

7. Le scritte devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

8. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Ogni manutenzione, sostituzione e/o intervento straordinario alle epigrafi, monumenti, lapidi o ornamenti delle sepolture, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di concerto con il Responsabile di Polizia Mortuaria.

9. Saranno rimossi dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ceri piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse, che invadano le parti comuni e di camminamento, che sporgano dalle dimensioni delle lapidi o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura; i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli ornamenti ecc. che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Art. 47 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha depositati.

2. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino l'altezza delle lapidi o monumenti e che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente le misure della fossa stessa. In ogni caso gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia e nei casi di deplorabile trascuratezza, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fa togliere e sradicare le piante e colture e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositati. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 48 - Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 32, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 49 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano altresì al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni/unioni privi di figure dirigenziali, su deliberazione dell'organo competente che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 50 -Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il precedente Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30.11.1992, ha cessato ogni efficacia nel territorio del Comune di Castellina Marittima a far data dall'approvazione del presente regolamento.

2. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 51- S a n z i o n i

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.-Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.